REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0356036.20-04-2020



DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

AREA: PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E

UNIVERSITARIO GR 46 04

A tutti i Comuni della Regione Lazio

Oggetto: Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017. Trasmissione DGR n. 118/2020 Indicazioni operative per l'individuazione dei beneficiari delle borse di studio – anno scolastico 2019/20

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 all'art. 9 ha istituito il "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio" per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado da destinare all'acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale.

L'anno scolastico 2019/20 è l'ultima annualità di finanziamento di tali borse di studio prevista dalla citata norma. A tale scopo il D.M. n. 1178/2019 assegna alla Regione Lazio l'importo complessivo di euro 3.881.907,60. Il medesimo Decreto stabilisce, inoltre, che è compito delle Regioni determinare l'importo della singola borsa di studio ed il livello di ISEE per poter accedere al beneficio.

Le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari che le Regioni dovranno trasmettere mediante caricamento nell'apposito sistema informatico.

Al fine di fare fronte al suddetto adempimento la Regione Lazio ha adottato la deliberazione n. I 18 del 24/03/2020 (in allegato) con cui anche per questa annualità affida ai Comuni, in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l'utenza, la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio. I Comuni, pertanto, dovranno pubblicizzare il più possibile l'iniziativa ed attivarsi per la raccolta delle domande delle famiglie economicamente svantaggiate residenti nel proprio territorio

Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune in possesso dei seguenti requisiti:

- frequentati nell'anno scolastico 2019/20 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione)



- o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di leFP
- appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall'ultima attestazione ISEE in corso di validità. Per ultima attestazione ISEE in corso di validità s'intende sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia l'attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 (ma che era in corso di validità all'inizio dell'anno scolastico 2019/20).

Per quanto riguarda la raccolta delle domande degli studenti frequentanti i Percorsi triennali di leFP si precisa che il dispositivo della DGR. n. I 18/2020 presenta un errore materiale e si ribadisce che potranno accedere al beneficio coloro che frequentano i primi tre anni di un Percorso triennale di leFP (quarti anni esclusi).

Nell'attuale fase emergenziale i Comuni dovranno attenersi nell'organizzare la raccolta delle domande all'osservanza delle misure statali di contenimento del virus COVID - 19 attualmente in vigore seguendone l'evoluzione, in particolare, laddove possibile, si dovrà preferire la raccolta online delle domande.

I Comuni dovranno provvedere alla raccolta delle domande secondo il modello proposto (allegato A alla presente nota). Una volta raccolte le domande i Comuni dovranno provvedere alla valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla DGR n. I 18/2020 sopra richiamati. All'esito di tale valutazione i Comuni dovranno compilare il modulo allegato B alla presente nota indicando per ciascuno studente richiedente nome, cognome, sesso, codice fiscale, data e luogo di nascita, codice meccanografico della scuola frequentata (indifferentemente il codice del plesso o dell'autonomia scolastica) e ISEE.

Si chiede ai Comuni di prestare grande attenzione alla correttezza dei dati inseriti nel modulo poiché anche il minimo errore di trascrizione impedisce il riconoscimento e l'accettazione del nominativo del beneficiario nel sistema informatico del MIUR con la conseguente perdita della borsa di studio.

In particolare si chiede di prestare particolare attenzione alla trascrizione del codice fiscale che, si ricorda, è costituito da 16 caratteri alfanumerici, indicativi dei dati anagrafici della persona fisica, secondo la seguente successione: 3 caratteri alfabetici per il cognome; 3 caratteri alfabetici per il nome; 2 caratteri numerici per l'anno di nascita; 1 carattere alfabetico per il mese di nascita; 2 caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso; 4 caratteri associati al Comune oppure allo Stato estero di nascita; 1 carattere alfabetico, l'ultimo, usato come carattere di controllo.



Al fine di poter effettuare a posteriori le necessarie verifiche sulla correttezza del codice fiscale si chiede ai Comuni di acquisire e tenere agli atti il documento del codice fiscale dello studente che presenta la domanda di beneficio.

Il modulo B dovrà essere restituito <u>esclusivamente in formato excel lavorabile</u> al seguente indirizzo pec programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it utilizzando una modalità di trasmissione che garantisca la riservatezza dei dati **entro il prossimo 30 maggio 2020**.

Eventuali proroghe legate all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso verranno prontamente comunicate.

Si sottolinea che nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679) non dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale nessuna documentazione oltre al modulo allegato B.

E' necessario precisare, infatti, che nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli studenti beneficiari i Comuni agiranno in qualità di "Responsabili del trattamento dei dati", in conformità all'art. 28, comma 2 del Regolamento UE 2016/679 (v. informativa MIUR allegata).

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro provvederà ad adottare un'unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d'età in caso di parità di ISEE. L'importo della singola borsa di studio ammonta ad euro 200,00 rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali.

(Dr.ssa Agnese D'Alessio)

vv. Elisabetta Longo)